



COMUNE DI NOCIGLIA

PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA

via Risorgimento 51 - 73020 Nociglia (LE)

Tel. 0836/936008 - Fax 0836/938053

ORDINANZA SINDACALE N. 24/2013

DIVIETO DI FUMARE NELL' AREA ADIBITA A PARCO GIOCHI COMUNALE, DESTINATA AL GIOCO DEI BAMBINI.


IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il fumo di tabacco è uno dei più gravi problemi di salute pubblica al mondo e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno, sei milioni di persone muoiono per malattie correlate al fumo;
- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, il fumo di tabacco risulta essere al secondo posto, dopo l'ipertensione arteriosa, come causa di morte e al primo posto per anni di vita persi in disabilità;
- il "trend" dei fumatori risulta in aumento fra i giovani e che i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi;
- nell'ottica del perseguimento di una città sostenibile e pulita, volta a garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate, il Comune di Nociglia vuole impegnarsi nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli, anche in materia ambientale e igienica;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario tutelare la salute dei bambini e garantire l'utilizzo degli spazi verdi e delle aree giochi;
- le aree dedicate al gioco dei bambini negli spazi e parchi pubblici sono ben circoscritte e delimitate ed il divieto di fumo, solo in tali aree, risulta pertanto necessario ai fini della prevenzione;





COMUNE DI NOCIGLIA

PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA

via Risorgimento 51 - 73020 Nociglia (LE)

Tel. 0836/936008 - Fax 0836/938053

RITENUTO quindi necessario prevedere il divieto di fumare finalizzato a migliorare la vivibilità e salvaguardare il diritto alla salute anche in ambienti aperti quali parchi e spazi pubblici, limitatamente alle aree destinate al gioco dei bambini;

VISTO l'articolo 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

E' fatto divieto di fumare nell'area adibita a Parco Giochi comunale, destinata al gioco dei bambini.

Le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00, a norma dell'art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente ordinanza è trasmessa al Comando Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri di Nociglia per gli aspetti di specifica competenza.

Il Comando della Polizia Municipale di Nociglia, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore all'atto della sua pubblicazione e ne è data, altresì, notizia, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7.8.90, n. 241, nel termine di 30 giorni ricorso al Prefetto di Lecce (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6-12-1971, n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, Nociglia li 13.06.2013



IL SINDACO

Massimo Martella